

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3027-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(RENZI)

E DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(GENTILONI SILVERI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(ALFANO)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(ORLANDO)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(PADOAN)

CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(GUIDI)

CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
(MARTINA)

E CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
(GALLETTI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014

Presentato il 9 aprile 2015

(Relatore: **RABINO**)

NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 30 giugno 2015, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 3027. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3027 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

La IV Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 3027 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014;

rilevato che l'Accordo è finalizzato all'associazione politica ed all'integrazione economica fra l'Unione europea e la Moldova e oltre a prevedere forme più strette di cooperazione e l'ampliamento della gamma dei settori della cooperazione si configura anche come una

vera e propria agenda per le riforme volta a stimolare l'adeguamento della Moldova agli standard normativi dell'Unione europea in tutti i settori;

rilevato, altresì, che l'Accordo prevede un rafforzamento del dialogo politico per facilitare una progressiva convergenza nei campi della sicurezza e della politica estera;

considerato che l'articolo 5 impegna le Parti a intensificare il dialogo e la cooperazione nel settore della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) affrontando i temi della prevenzione dei conflitti e della stabilità regionale, del disarmo, della non proliferazione e del controllo degli armamenti e delle esportazioni di armi, nonché alla lotta al traffico illecito;

considerato, altresì, che la lotta alle armi di distruzione di massa, anche mediante l'adozione delle misure necessarie per la firma e la ratifica di tutti gli strumenti internazionali ed il miglioramento dei controlli nazionali all'esportazione costituisce elemento essenziale dell'Accordo;

evidenziata l'indubbia rilevanza geopolitica di questo Accordo, anche al fine di agevolare lo sviluppo della fragile economia moldava nell'ambito di un progressivo avvicinamento agli standard normativi dell'Unione europea nei diversi settori,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3027 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'attivazione della clausola di salvaguardia finanziaria di salvaguardia finanziaria di cui all'articolo 3, comma 2, non pregiu-

dicherà gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili destinate alle spese di missione nell'ambito del programma « Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità » e, comunque, della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio »;

appare necessario integrare la formulazione della disposizione testé richiamata, al fine di specificare puntualmente che il citato programma e la predetta missione risultano iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

rilevata la necessità, all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, di sopprimere il riferimento alle spese di missione, al fine di evitare che la clausola di salvaguardia finanziaria possa essere attivata solo con riferimento a scostamenti rispetto alle previsioni relative a tali spese, posto che gli oneri oggetto di copertura non appaiono riferibili esclusivamente a spese di missione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: per gli oneri relativi alle spese di missione. Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3027 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014;

premesso che:

l'Accordo è finalizzato all'associazione politica e all'integrazione economica fra l'Unione europea e la Moldova, con un impegno

tra le parti verso relazioni più profonde e durature, basate sul pieno rispetto dei principi democratici e dei valori comuni, collocandosi all'interno della strategia del cosiddetto partenariato orientale;

l'Accordo si basa sulla condivisione di valori e principi quali la democrazia e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, su una più forte cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza, sulla creazione di un'area di libero scambio ampia ed approfondita, sulla creazione di uno spazio comune di giustizia, libertà e sicurezza e sulla cooperazione in numerosi settori di importanza strategica;

tra gli specifici settori di cooperazione sono inclusi anche i trasporti e la società dell'informazione;

in materia di trasporti l'Accordo si pone come finalità lo sviluppo di sistemi di trasporto sostenibili, la promozione dell'intermodalità, dell'interoperabilità dei sistemi di trasporto e dell'uso dei sistemi di trasporto intelligenti. In particolare è previsto un impegno all'eliminazione degli ostacoli tecnici, amministrativi e di altra natura per migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci e facilitare l'attraversamento delle frontiere;

nel settore della società dell'informazione l'Accordo prevede come specifici temi di cooperazione, tra gli altri, la promozione della banda larga e l'uso efficiente dello spettro radio;

l'Accordo delinea infine i confini dell'area di libero scambio tra le parti in vari settori, tra i quali quello dei servizi postali, dei servizi di comunicazione elettronica e dei trasporti marittimi, prevedendo un generale impegno al progressivo avvicinamento delle legislazioni in materia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3027 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la

Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014;

valutato positivamente il contenuto dell'Accordo nei settori della protezione dei consumatori, della politica industriale e delle imprese, della cooperazione nel settore dell'energia, del turismo e degli scambi commerciali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge n. 3027 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014;

rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 464 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, paragrafi 3 e 4, e dall'articolo 11 del Protocollo III allegato all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 6.360 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2016 e 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

Identico.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

Identico.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. *Identico.*

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede **per gli oneri relativi alle spese di missione**, mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma « Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità » e, comunque, della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio ». Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma « Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità » e, comunque, della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » **dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze**. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

ART. 4.

(Entrata in vigore).

Identico.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0032920